



*Ministero per i beni e le attività culturali e  
per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA  
- BRESCIA -

Lettera inviata solo tramite e-mail  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n. *Allegati*  
Class. 34.43.01  
Fascicolo/ *sottofascicolo/*

*Brescia*

Al Comune di **San Pellegrino Terme**  
comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it

All'att.ne dell'Autorità procedente  
Il Responsabile del Servizio  
Arch. Bogumil Filipczuk

*Risposta al foglio prot. 13829 del 02-11-2020  
(rif. ns. Prot. 0016131 del 02-11-2020)*

**OGGETTO: San Pellegrino Terme (Bg)**

Convocazione della prima conferenza e del primo forum di valutazione nell'ambito della procedura VAS di Variante al PGT di San Pellegrino e avviso di pubblicazione del Rapporto preliminare (scoping).

**Parere**

In relazione alla Conferenza Servizi in oggetto e la documentazione pubblicata sul sito SIVAS regionale pervenuta e acquisita a protocollo n. 0016131 in data 02-11-2020, valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area, visti gli obiettivi dichiarati di variante al Piano di Governo del Territorio vigente, valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo), questa Soprintendenza in occasione della revisione della strumentazione urbanistica, osserva quanto segue, ai fini di una completa redazione della documentazione della variante al Piano di Governo del Territorio:

**Profilo paesaggistico**

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in data 19 gennaio 2010 e da allora vigente, individua (art. 16 della Normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica e pertanto lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, a seguire Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o di aree tutelate *ope legis* (art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). A tale scopo si richiamano gli artt. 16 bis (Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici), 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità), 20 (Rete idrografica naturale), 24 (Rete verde regionale), 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici), 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico), 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo), 28 (Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compressi e contenimento dei processi di degrado) della Normativa di Piano.

Si ricorda altresì che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o *ope legis* (art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;

- ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge Urbanistica", "i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici";

- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici deve essere sottoposto ad esame di impatto paesistico, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 11045 dell'8 novembre 2002.

Con riferimento ai criteri di attuazione della pianificazione comunale ed ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (deliberazione di Giunta Regionale n. 2727/2011) forniti da Regione Lombardia, gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è pertanto opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala rispetto ad esse e diano conto in maniera critica:

con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte III:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati o di aree di tutela *ope legis* o comunque di aree individuate con specifica tutela dal PPR. Si ricorda che l'elenco dei beni paesaggistici e delle aree tutelate presenti sul territorio può essere verificata attraverso il sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml>. Si ricorda che una del territorio di **San Pellegrino Terme** è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio in virtù del Decreto Ministeriale 30 marzo 1954 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di San Pellegrino Terme*";

- nell'ottica dell'adeguamento dei piani sottordinati al Piano Paesaggistico Regionale, della verifica della conformità ai contenuti dell'art. 135, comma 4;

con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR):

- dell'Unità tipologica di paesaggio di riferimento, con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;

- delle strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio (centri e nuclei storici, elementi di frangia, elementi del verde, presenze archeologiche, infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, luoghi della memoria storica) con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;

- degli ambiti di degrado paesaggistico (se presenti) con verifica di rispondenza agli indirizzi di riqualificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- delle Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento al Titolo II (Paesaggio e Ambiente) e alla cartografia E2 Paesaggio Ambiente;

- dell'Atlante, con riferimento alla sezione Ambiente e Paesaggio;

- degli Studi e Analisi, con riferimento alla sezione Ambiente e Paesaggio.

Profilo culturale, con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte II:

Ai sensi del citato Decreto si ricorda che:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- nello specifico, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a), 50 comma 1, 169 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;

- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;

- gli artt. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- l'art. 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;

- l'art. 56 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Il Piano delle Regole e gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45. Si ricorda che l'elenco dei beni architettonici e archeologici presenti sul territorio può essere richiesto agli organi periferici di tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia) o verificata attraverso il sito [www.lombardia.beniculturali.it/systema](http://www.lombardia.beniculturali.it/systema) informativo territoriale. Si richiamano altresì gli eventuali decreti di esclusione dell'interesse culturale poiché gli stessi possono riportare indicazioni e suggerimenti di cautela rispetto ad ambiti che, pur non avendo requisiti di culturalità, possono risultare significativi per il contesto locale;

- della verifica della presenza sul territorio comunale ambiti di tutela ai sensi dell'art. 136 o *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e la predisposizione di documenti specifici di individuazione;

- della individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo" (art. 10, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche ed integrazioni, a seguire Legge per il governo del territorio);

- pur non essendo sottoposti a specifico provvedimento di tutela ministeriale, degli eventuali beni catalogati da Regione Lombardia con schede SIRBeC sul sito [www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it) (ai sensi del Decreto del Dirigente dell'U.O. "Infrastruttura per l'informazione territoriale" del 10 novembre 2006, n. 12520, "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della Legge per il governo del territorio).

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che la variante del PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, compresi i centri storici nella loro globalità.

A prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio parte III, Capo II art. 136 comma 1 lettera c), regionale (Legge per il governo del territorio ed allegati criteri) e provinciale. Il "centro storico" ha un significato più ampio di quello che normalmente si ritiene perché comprende tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. Non va dimenticato infatti che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico anche l'impianto urbanistico contiene significati e valori testimoniali. Gli interventi che interessano i centri storici, come precedentemente definiti, è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che

caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale. Andranno dunque considerati elementi edilizi (nelle componenti tipologiche e funzionali), spazi esterni ed interni, assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti.

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di:

- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- recupero dei sottotetti;
- rapporti pieni – vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda infatti con l'obiettivo di riduzione di consumo di terreno ineditato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane;
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto boscato ed agricolo del territorio;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ambiti di trasformazione.

### **Profilo archeologico**

Per quanto concerne il profilo archeologico allo stato attuale delle conoscenze l'unico ritrovamento archeologico ritrovato in territorio comunale è uno spillone databile all'età del Bronzo ritrovato a nord del paese lungo la sponda sinistra del fiume. Lo spillone presenta un ottimo stato di conservazione e dunque è presumibile che provenga da una tomba o da un insediamento non molto distante.

Nel quadro del popolamento della Valle si ritiene assai probabile che il territorio comunale sia stato insediato dalla preistoria, si segnalano dunque quei contesti che potrebbero conservare tracce di frequentazione antica nel sottosuolo; tali zone sono state indicate come punti di rilievo anche dal PTCP della Provincia di Bergamo: i nuclei storici di San pellegrino, Vettarola, Ca' Boffetti, Sussia Bassa e Alta, Fòpa, Forcella, Piazzacava, Alino, Alpecchio, la Vetta, Frasnito, Ruspino, Pizzal, Pregalleno, Cà di Riccio, Antea, Spettino, Sambusso, Frasnadello, Salvarizza, Santa Croce, Colle, Piazza Alto, le chiese storiche in particolare la chiesa dei SS. Bernardino e Lino di Alino e la chiesa Invenzione di Santa Croce, l'ex convento di S. Nicola a Piazza Basso, la torre a San Pellegrino Terme, le cascine, le malghe storiche, i percorsi storici in particolare le importanti mulattiere che passando da Sussia e da Alino e Roncaglia conducevano verso la Val Taleggio e che da Pregalleno conduceva verso Bracca e passando per Antea andava verso Dossena.

Per i siti e le aree sopraindicate si chiede che vengano perimetrati quali elementi di rischio archeologico nelle tavole di piano e che nel piano delle regole venga di inserita la prescrizione che tutti i progetti di scavo, anche di minima entità, vengano trasmessi allo scrivente Ufficio per l'espressione del parere di competenza.

Si rimane, dunque in attesa di contatti per la predisposizione delle tavole di piano e delle prescrizioni relative. L'individuazione delle aree di rischio archeologico non soltanto è un atto dovuto di tutela del patrimonio archeologico, come previsto dalla normativa nazionale ed europea. L'individuazione delle aree di rischio archeologico costituisce altresì uno strumento per la corretta pianificazione territoriale e per l'individuazione delle aree di sviluppo e di urbanizzazione, anche nella prospettiva ridurre il rischio di interferenze con il deposito archeologico che può comportare la non fattibilità di progetti già approvati o l'incremento dei costi e dei tempi di realizzazione.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, si rammenta l'applicazione della normativa vigente in materia di cui al D. Lgs 50/2016 art. 25.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Luca Rinaldi  
documento firmato digitalmente

Le Responsabili dell'Istruttoria  
Profilo archeologico  
Dott.sa Cristina Longhi  
Profilo paesaggistico  
Arch. Cinzia Robbiati